



BELLUZZI - FIORAVANTI

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

C.F. 91337340375
via G.D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA
Tel. 051 3519711 - FAX 051 563656
www.iisbelluzzifioravanti.gov.it - bois02300g@istruzione.it

Protocollo inserito 16566/2021 in data 02/10/2021
con classificazione 4.1.m

Bologna, 02/10/2021

CIG Z0B3349560

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA – ASSISTENZA INFORMATICA

Tra

l'Istituzione scolastica IIS "BELLUZZI FIORAVANTI" (di seguito denominata Scuola) sita in via G.D. Cassini, 3 a Bologna (C.F. 91337340375), nella persona del suo legale rappresentante, Dirigente Scolastico Prof. Edoardo Soverini, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Istituto Superiore Belluzzi Fioravanti di Bologna

e
la ditta "BURSTNET srl" ubicata a Bologna (BO) in via Zanardi, 389/A (Partita IVA n.03257171201) (di seguito denominata Contraente) legalmente rappresentata dal Dott. Luca Bernardi

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Oggetto

Il presente contratto di prestazione d'opera ha per oggetto:

- la fornitura del servizio di assistenza informatica così come indicato nel Disciplinare di gara accettato e controfirmato dal contraente;
- l'obbligo di fatturazione elettronica.

Tutte le prestazioni dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza e segnatamente al D.Lgs. 81/2008.

Art. 2 - Luogo di esecuzione del servizio di assistenza

Il servizio di assistenza informatica riguarda l'IIS Belluzzi Fioravanti sito in via G.D. Cassini, 3 - Bologna (BO).

L'Istituto è composto da:

- Corpo A centrale (uffici di segreteria, aula server al piano terra e aule distribuite su tre piani).
- Blocco B1 (laboratori)
- Blocco B2 (laboratori)
- Corpo C (laboratorio di informatica, palestre, Aula Magna, bar al piano terra e laboratorio di informatica, biblioteca e aule al primo piano)

Tutti i blocchi sono collegati in rete e il servizio di connessione internet è fornito da Lepida S.p.A.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto del servizio di assistenza informatica ha la durata a decorrere dal giorno della stipula il 02-10-2021 fino al 31-12-2022.

L'operatore economico, inoltre, si impegna ad accettare al termine del contratto una proroga tecnica dello stesso nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per il rinnovo dell'affidamento del servizio.

L'istituto si riserva la facoltà di affidare, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la ripetizione dell'affidamento per un massimo di tre volte successivamente al contratto iniziale, perdurando le condizioni stabilite nel presente contratto.

Art. 4 - Caratteristiche minime del servizio di assistenza informatica

Il presente contratto di assistenza informatica, vista l'offerta presentata dal Contraente, presenta le seguenti caratteristiche minime:

- impegno massimo annuale pari a 100 ore di assistenza informatica;
- importo orario pari ad € 35,00 (euro trentacinque/00) IVA esclusa;
- non è previsto alcun canone base oltre al costo delle ore effettive di assistenza;

BOIS02300G - istsc_BOIS02300G - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Spagiar) - 0016566 - 02/10/2021 - 41m - U

- per la consulenza telefonica non è previsto alcun costo (servizio gratuito);
- l'assistenza da remoto sulle apparecchiature (se richiesta dalla scuola) ha un costo ridotto rispetto all'importo orario on site (dal 10% al 30%);
- l'assistenza viene effettuata prevalentemente on site presso i locali dell'istituto;
- in caso di trasporto delle apparecchiature presso laboratori esterni, tale evenienza dovrà essere concordata precedentemente (se possibile), definendo l'ammontare delle ore necessarie per la riparazione;
- in caso di sostituzioni di materiali, il costo dei pezzi di ricambio dovrà essere concordato tramite procedure competitive facendo riferimento ai prezzi di mercato;
- come da offerta da parte del Contraente, gli interventi dovranno essere effettuati al massimo entro le 3 ore successive alla chiamata per l'assistenza;
- l'assistenza dovrà essere garantita anche nella giornata di sabato.

Art. 5 - Condizioni contrattuali

Il Contraente si impegna ad osservare ogni ulteriore termine e modalità inerenti la regolamentazione degli obblighi tra le parti per l'adempimento della prestazione, nonché gli obblighi derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Il pagamento avverrà esclusivamente a seguito di emissione di Fattura elettronica, dopo aver effettuato sia la verifica/il collaudo dell'oggetto del contratto (materiali, installazioni o servizi) che la verifica delle inadempienze EQUITALIA (per importi superiori a € 5.000,00) e del controllo della regolarità contributiva tramite il modello DURC. Il termine di pagamento è fissato in 60 giorni dalla ricezione della fattura elettronica (Cod. Univoco Ufficio: UFPL93).

Art. 6 - Ipotesi di cessione. Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. Il subappalto non è ammesso. Il servizio/fornitura appaltato dovrà essere svolto dall'aggiudicatario con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione, nonché a proprio rischio.

Art. 7 - Penali e risarcimento danni

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Scuola, in relazione alla gravità dell'inadempimento, potrà irrogare una penale fino a un massimo del 10% dell'importo contrattuale (IVA ESCLUSA) calcolato secondo il fatturato complessivo dell'anno precedente oppure, durante il primo anno, secondo il fatturato parziale fino al momento dell'applicazione della penale rapportato proporzionalmente all'intero anno. È fatto salvo il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Scuola.

Art. 8 - Risoluzione e recesso

In caso di ritardato o parziale adempimento del contratto, la Scuola potrà intimare al Contraente, a mezzo raccomandata A/R o Posta certificata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali, entro il termine perentorio di 10 giorni.

L'ipotesi del protrarsi del ritardato o parziale adempimento del contratto costituisce condizione risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 cc, senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere e fatta salva l'esecuzione in danno.

È fatto salvo, altresì, il risarcimento di ogni maggior danno subito dalla Scuola.

In ogni caso, la Scuola si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal contratto, senza necessità di fornire giustificazione alcuna, dandone comunicazione scritta con 15 gg di preavviso rispetto alla data di recesso.

Art. 9 - Obblighi del Contraente

Ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, il Contraente assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge, in particolare:

- l'obbligo di utilizzare un c/corrente bancario o postale acceso presso una banca o presso la società Poste Italiane SpA e dedicato anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche (comma1);
- l'obbligo di registrare sul conto corrente dedicato tutti i movimenti finanziari relativi all'incarico e, salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo, l'obbligo di effettuare detti movimenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale (comma1);
- l'obbligo di riportare, in relazione a ciascuna transazione effettuata con riferimento all'incarico, il codice identificativo di gara (CIG);
- l'obbligo di comunicare alla Scuola gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, entro 7 gg dalla sua accensione o, qualora già esistente, dalla data di accettazione dell'incarico nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché di comunicare ogni eventuale modifica ai dati trasmessi (comma 7);
- ogni altro obbligo previsto dalla legge 136/2010, non specificato nel precedente elenco. Ai sensi del medesimo art. 3,

comma 9 bis della citata legge, il rapporto contrattuale si intenderà risolto qualora l'aggiudicatario abbia eseguito una o più transazioni senza avvalersi del conto corrente all'uopo indicato alla Scuola.

Fatta salva l'applicazione di tale clausola risolutiva espressa, le transazioni effettuate in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico comporteranno, a carico del Contraente, l'applicazione delle sanzioni amministrative come previste e disciplinate dall'art. 6 della citata legge.

Art. 10 - Definizione delle controversie

Per ogni controversia relativa al presente contratto si elegge competente il Foro di Bologna e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Riservatezza delle informazioni

Ai sensi dell'art.13 del D.L.vo n. 196/20013, la Scuola fa presente che i dati raccolti saranno trattati al solo fine dell'esecuzione del presente contratto e, comunque, in applicazione della predetta Legge e successive modificazioni ed integrazioni. Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico. Il responsabile del trattamento dei dati è il DSGA. Il contraente potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 della medesima Legge.

Art. 12 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile che disciplinano la materia.

Letto, firmato e sottoscritto

IL CONTRAENTE
Dott. Bernardi Luca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Eddardo Soverini



BOIS02300G - istsc_BOIS02300G - STORICO - DOCUMENTI PROTOCOLLATI (Spagiani) - 0016566 - 02/10/2021 - 41m - U